

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI UN RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO METRICO**

Tra:

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bergamo, con sede in Bergamo, Largo Bortolo Belotti n. 16, codice fiscale 80005290160 e partita Iva 00648010163, rappresentata dal Segretario Generale dr.ssa Maria Paola Esposito

e

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia, con sede in Brescia, via Einaudi n. 23, codice fiscale 80013870177 e partita Iva 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale dr Massimo Ziletti.

PREMESSO

- che la legge 7 agosto 1990, n. 241, e la legge 29 dicembre 1993, n. 580, danno facoltà alle Camere di Commercio di stipulare convenzioni per garantire lo svolgimento delle attività istituzionali cui sono preposte;
- che la Camera di Commercio di Bergamo ha richiesto la collaborazione della Camera di Commercio di Brescia, tramite comunicazione inoltrata al Segretario Generale, per alcune attività nell'ambito della metrologia legale e della sicurezza prodotti, al fine di fronteggiare situazioni di criticità, con conseguenti vantaggi per la realtà lavorativa ed economica del territorio;
- che la collaborazione tra soggetti pubblici consente una ottimizzazione dell'uso delle risorse ed un miglioramento dell'efficacia delle azioni a vantaggio delle imprese;
- che, per la Camera di Commercio di Brescia, è possibile, allo stato attuale, destinare tempo del proprio personale camerale per la collaborazione con l'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di Bergamo;

TUTTO CIO' PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

La Camera di Commercio di Brescia si impegna a fornire alla Camera di Commercio di Bergamo il supporto tecnico del proprio Ufficio Metrico, mettendo a disposizione gli strumenti necessari e il personale addetto all'espletamento delle funzioni di verifica ed ispettive per un massimo di 18 giornate/uomo nell'ambito della metrologia legale e della sicurezza prodotti; tutte le attività saranno quelle istituzionali non regolamentate da eventuali convenzioni sottoscritte con Unioncamere nazionale e con il MIMIT.

Art. 2

La Camera di Commercio di Bergamo assicura in proprio le attività amministrative e le funzioni informative nei confronti degli utenti connesse al proprio Ufficio Metrico. La direzione dell'Ufficio Metrico provinciale rimane di competenza della Camera di Commercio di Bergamo. Resta confermato il principio di reciproco scambio di informazioni e di coordinamento dell'Ufficio, che si realizza attraverso il collegamento funzionale tra la Direzione e la funzione ispettiva e di verifica.

Art. 3

Le Parti si impegnano a condividere e a definire successivamente, per il tramite dei responsabili incaricati, gli aspetti operativi conseguenti all'attuazione della presente convenzione.

Art. 4

La Camera di Commercio di Bergamo si impegna a rimborsare alla Camera di Commercio di Brescia i costi per l'espletamento dei servizi previsti dalla convenzione, previa presentazione di rendiconti analitici trimestrali relativi alle giornate uomo e alle operazioni effettivamente svolte.

Le parti convengono che il costo attuale del servizio ammonta a € 20,43 per ogni ora lavorativa effettivamente svolta in missione dal dipendente camerale, oltre al costo per lavoro straordinario, calcolato in 23,50 € per ogni ora eccedente il normale orario di lavoro, più le spese di missione e le indennità previste dalla normativa vigente.

Le somme dovute verranno corrisposte entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui sopra.

Art. 5

La presente convenzione ha decorrenza dal 1° giugno 2023 fino al 31 dicembre 2024.

L'eventuale rinnovo della convenzione dovrà essere espressamente disposto dalle parti.

Art. 6

Le parti adottano ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione delle attività oggetto della presente convenzione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 7

In caso di controversia sull'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi questione. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo, la questione sarà risolta mediante ricorso alla Camera Arbitrale nazionale ed internazionale della Camera di Commercio di Milano.

Art. 8

Per quanto non specificatamente previsto nella presente convenzione si applicano le norme di legge.

per la Camera di Commercio di Bergamo per la Camera di Commercio di
Brescia

dr.ssa Maria Paola Esposito

dr Massimo Ziletti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)